



Professionisti Associati
Prato

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 10 Aprile 2020

Lettera informativa n. 27/2020

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

OGGETTO: NUOVA PERIODICITA' IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE E ALTRE NOVITA' (IN SINTESI) DEL D.L. LIQUIDITA'

Con la presente Lettera Informativa si portano alla Vostra attenzione, in sintesi, alcune novità introdotte dal cd. "decreto liquidità" appena pubblicato, rimandando a successive informative per una analisi più puntuale, anche nell'attesa che vengano chiariti i principali aspetti operativi.

Nuova periodicità dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il decreto sulla liquidità delle imprese (D.L. n. 23/2020) modifica, in alcune condizioni, il calendario delle scadenze per il pagamento dell'**imposta di bollo sulle fatture elettroniche**.

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al **primo trimestre 2020** è dovuto entro il **20 aprile**, tuttavia se l'importo è **inferiore a 250 euro** il versamento può essere effettuato **entro la scadenza del secondo trimestre**, quindi **entro il 20 luglio**.

Nel caso risultasse poi **inferiore a 250 euro l'importo complessivo dell'imposta dovuta per i primi sei mesi dell'anno**, allora il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al **20 ottobre 2020**.

Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.

Credito d'imposta per la sanificazione esteso all'acquisto di mascherine

L'art. 30 del DL 8 aprile 2020 n. 23 prevede che il **credito d'imposta** al 50% per le spese di **sanificazione** degli ambienti di lavoro sia esteso anche all'acquisto dei **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine e occhiali

La disposizione estende quindi le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta inizialmente attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendo, come si legge nella relazione illustrativa al DL, anche quelle relative a:

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;
- i detergenti mani e i disinfettanti.

Quanto alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, **fino all'importo massimo di 20.000 euro** per ciascun beneficiario.

L'art. 30 comma 2 del DL 23/2020 **rinvia** quindi **alle disposizioni attuative** previste dall'art. 64 comma 2 del DL 18/2020, demandate a un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro il 16 aprile 2020 (30 giorni dall'entrata in vigore del DL 18/2020); in tale DM saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa.

Sostegno finanziario alle imprese in difficoltà

Il decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020) era stato preannunciato come portatore di un importante **sostegno finanziario alle imprese in difficoltà economica** causa Coronavirus, in realtà è soprattutto destinato a disciplinare le garanzie che, attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI e SACE, saranno date a copertura dei finanziamenti che le Banche decideranno di fare alle imprese in difficoltà.

Si invita quindi la Spettabile Clientela a **contattare gli istituti di credito** di riferimento al fine di ottenere **informazioni sulla concreta modalità applicativa** delle nuove disposizioni.

Preme solo precisare, con riguardo alla misura pubblicizzata come finanziamento di euro 25.000 per tutti, senza cioè valutazione di meritevolezza alcuna, in realtà la norma (art. 13 lett. m DL 23/2020) prevede la concessione di garanzia da parte del Fondo per il 100% dei finanziamenti concessi alle PMI e ai professionisti la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza Covid per finanziamenti di importo massimo pari al 25% del fatturato dell'anno precedente e comunque non superiori a euro 25.000. Quindi l'importo di euro 25.000 rappresenta un tetto e non un valore fisso di finanziamento per tutti.



Professionisti Associati
Prato

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Professionisti Associati